

**FCT HOLDING SRL A SOCIO UNICO**  
**(FCT)**

*Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi ai  
sensi dell'art.125 D.Lgs. 163/2006*  
*e per l'aggiudicazione di appalti aventi per oggetto i servizi di cui  
all'allegato II B del D.Lgs. 163/2006*

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti e le procedure per le acquisizioni in economia di beni e servizi ai sensi dell'articolo 125, commi 9 e 10, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed ai sensi degli artt. 329 e ss. del D. P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché gli appalti di servizi inclusi nell'allegato II B del predetto Decreto Legislativo, in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia e non discriminazione di cui all'art.27 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di cui sopra.
2. Il presente Regolamento recepisce e attua la Comunicazione interpretativa della Commissione CE relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici, pubblicata nella G.U.C.E. 1 agosto 2006, n. C 179.

### **Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi sono ammesse per importi inferiori alla soglia comunitaria prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalle successive eventuali modificazioni oggetto di adeguamento ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Gli importi sono da intendersi al netto di ogni onere fiscale e previdenziale.
2. Ai fini del calcolo del valore stimato delle acquisizioni in economia di beni e servizi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Le acquisizioni in economia di beni e servizi, che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, non possono essere artificialmente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina del Regolamento.
4. E' vietato utilizzare la procedura delle spese in economia, oggetto del presente Regolamento, per consentire la rinnovazione dei contratti pubblici di beni e servizi in violazione della normativa vigente in materia. Le forniture di beni e servizi non potranno essere artificialmente frazionate allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.
5. Gli appalti di servizi di cui all'allegato II B sono soggetti al presente regolamento senza le predette limitazioni di importo.

### **Art. 3 - Voci di spesa**

1. Le acquisizioni in economia sono ammesse per le seguenti tipologie di beni e servizi, entro i limiti di importo di cui all'articolo 2 del presente Regolamento per ogni singola tipologia di spesa di seguito indicata:
  - 1.a) acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, complementi di arredamento e suppellettili;
  - 1.b) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento e fornitura di relativo materiale;
  - 1.c) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
  - 1.d) acquisto di generi di cancelleria, carta e accessori d'ufficio;
  - 1.e) spese relative ai servizi di pulizia e spese per servizi di reception e guardiania di immobili

1.f) spese per la stampa e diffusione di documenti, spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, spese per riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto informatico;

1.g) spese postali e telefoniche;

1.h) acquisto di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale, abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;

1.i) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

1.j) spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze, spese per informazione e promozione di attività societarie;

1.k) spese di rappresentanza;

1.l) spese per servizi di lavoro interinale;

1.m) spese per la formazione del personale;

1.n) spese per polizze di assicurazione e fidejussioni;

1.o) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, acquisto di materiale di ricambio, carburanti, combustibili e altro materiale di consumo;

1.p) spese per il trasporto di persone e materiale vario, spedizioni, traslochi, carico e scarico di materiali e immagazzinamento;

1.q) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di sistemi ed apparecchi telefonici, apparati di telecomunicazione, sistemi di videoconferenza, apparati fax, fotocopiatrici, apparecchi televisivi, impianti di ripresa e di videoproiezione;

1.r) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione, manutenzione e riparazione di apparati, reti e sistemi informatici, materiale informatico di consumo, licenze di uso del software, relativi aggiornamenti e canoni di manutenzione;

1.s) spese di assistenza specialistica sistemistica e di programmazione dei sistemi informativi e dei servizi volti a garantire la sicurezza dei dati;

1.t) spese per appalti di servizi di consulenza funzionali allo svolgimento delle attività di competenza della società;

1.u) spese per opere di ingegno;

1.v) spese per affari legali, notarili e spese di giustizia;

1.z) acquisto di valori bollati.

#### **Art. 4 - Casi particolari**

1. Ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentita, nei limiti di importo di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, nelle seguenti ipotesi:

1.a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

1.b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

1.c) prestazioni periodiche di beni o servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

1.d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

#### **Art. 5 - Modalità delle acquisizioni in economia**

1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate:
  - 1.a) mediante amministrazione diretta;
  - 1.b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Sono attuate mediante amministrazione diretta le acquisizioni in economia per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Esse sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.
3. Sono attuate mediante procedura di cottimo fiduciario le acquisizioni in economia per le quali occorre l'affidamento a terzi operatori economici, in deroga alle normali procedure ad evidenza pubblica.

#### **Art. 6 - Competenza per le acquisizioni in economia**

1. L'organo Amministrativo di FCT, anche su indicazione del socio unico Città di Torino, individua la necessità dell'acquisizione di beni o servizi in economia.
2. L'organo amministrativo o l'amministratore Unico con propria determinazione, dispone il ricorso all'acquisizione in economia indicando:
  - 2.a) il bene o il servizio da acquisire e le motivazioni sottese alla necessità dell'acquisizione;
  - 2.b) la modalità di acquisizione in economia ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento;
  - 2.c) l'importo stimato della spesa;
  - 2.d) il nominativo del Responsabile del procedimento, designato ai sensi dell'articolo 125, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora non ritenga opportuno riservare in capo a sé detto ruolo;
  - 2.e) il nominativo del Direttore dell'esecuzione, ove non coincida con quello del Responsabile del procedimento.
3. L'amministratore Unico (o l'amministratore a ciò delegato) avvia la procedura con l'invio delle lettere di invito e dispone, con proprio atto, previa eventuale proposta del Responsabile del procedimento, ove nominato, l'aggiudicazione definitiva dell'acquisizione del bene o del servizio, nonché la sottoscrizione del contratto.
4. In caso di acquisto mediante procedura di cottimo fiduciario aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'organo amministrativo o l'amministratore unico nomina l'eventuale Commissione giudicatrice prevista dall'articolo 12 del presente Regolamento.

## **Art. 7 - Procedura di cottimo fiduciario**

1. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia prevista dall'art. 125, comma 11, e sino alla soglia prevista dal comma 9 del medesimo articolo 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, vengono invitate per iscritto a presentare l'offerta per l'affidamento dell'acquisizione almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, previamente individuati sulla base di indagini di mercato. Si potrà prescindere dalla richiesta di cinque preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio d'acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato e, comunque, in tutti i casi in cui non sussista un tale numero di soggetti idonei. In tali casi, dovrà comunque essere inviata richiesta di preventivo a tutti i soggetti ritenuti idonei, anche se inferiori a cinque.
2. Le indagini di mercato avvengono mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
2. 3. L'individuazione degli operatori economici di cui al punto 7.1 può avvenire anche tramite elenchi di operatori economici predisposti da FCT ai sensi del successivo art. 9 del presente Regolamento.
4. La Lettera di invito, sottoscritta dall'amministratore unico o dall'amministratore a ciò delegato, riporta, tra l'altro, i seguenti elementi:
  - 4.a) il nominativo del responsabile del procedimento
  - 4.b) l'oggetto dell'acquisizione e le relative caratteristiche tecniche;
  - 4.c) l'importo stimato dell'acquisizione;
  - 4.d) il termine perentorio di presentazione delle offerte;
  - 4.e) il periodo in giorni di validità delle offerte;
  - 4.f) i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento;
  - 4.g) le condizioni dell'esecuzione;
  - 4.h) le eventuali garanzie/assicurazioni richieste ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento;
  - 4.i) il criterio di aggiudicazione prescelto ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento;
  - 4.l) un'eventuale fase di negoziazione delle offerte presentate, esperita anche tra un numero ridotto di offerenti, previamente selezionati mediante i requisiti di qualificazione e i criteri di aggiudicazione;
  - 4.m) in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi e sub-elementi, corredati di punteggi e sub-punteggi, per la valutazione dell'offerta;
  - 4.n) l'eventuale indicazione del tempo e luogo della seduta pubblica per la verifica della tempestività e integrità dei plichi di offerta e per la relativa apertura;
  - 4.o) in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale indicazione del tempo e luogo della seduta pubblica per l'apertura e lettura dell'offerta economica, nonché l'indicazione del prezzo a base delle offerte;
  - 4.p) le clausole contrattuali, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, termine e modalità di esecuzione della prestazione, termini e modalità di pagamento del corrispettivo ed eventuali penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;
  - 4.q) la misura di eventuali penali;
  - 4.s) qualsiasi altra condizione ritenuta utile.

5. La Lettera di invito è trasmessa mediante ogni mezzo di comunicazione idoneo ad attestare la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna, ivi compresi, a titolo non esaustivo, la trasmissione a mezzo telefax e la trasmissione telematica a mezzo di posta elettronica certificata.
6. Tra la data di trasmissione della Lettera di invito e il termine di presentazione delle offerte deve intercorrere un termine congruo, non inferiore a sette giorni solari.
7. Una volta disposta l'aggiudicazione definitiva dell'acquisizione, l'amministratore unico può richiedere che ne sia data idonea pubblicità attraverso il portale INTERNET di FCT secondo le modalità di cui alla Comunicazione della Commissione CE del 1 agosto 2006, n. C 179.
8. E' consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3 ed entro i limiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 335 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
9. Per i contratti di importo superiore ad euro 40.000,00 FCT comunicherà all'Osservatorio degli appalti pubblici, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, i dati relativi al contenuto dei bandi, ai verbali di gara, ai soggetti invitati, all'importo di aggiudicazione ed al nominativo dell'affidatario e dell'eventuale progettista ed entro 60 giorni dalla data del loro compimento, l'inizio e l'ultimazione di servizi e forniture, nonché l'importo finale, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
10. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è consentito l'affidamento diretto da parte dell'organo amministrativo ad un operatore economico, purchè questi sia in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 38 del suddetto D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prescritti per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

#### **Art. 8 - Procedura di cottimo fiduciario per l'acquisizione di appalti di servizi di consulenza**

1. Per le acquisizioni di consulenze e incarichi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si applicano le seguenti disposizioni, tenuto conto del carattere personale della prestazione.
2. Nel caso di acquisizioni di cui al precedente punto 1, la Lettera di invito può essere pubblicata sul sito internet di FCT srl o del Comune di Torino, in una sezione appositamente costituita, tenuto conto della rilevanza dell'acquisizione per oggetto e importo stimato.
3. L'organo amministrativo invita per iscritto a presentare l'offerta per l'affidamento dell'acquisizione almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, previamente individuati in uno dei seguenti modi:
  - 3.a) mediante indagine di mercato che tenga altresì conto di conoscenze altamente specialistiche e preferibilmente, ove necessario, anche di livello universitario, e nel rispetto delle modalità previste dal successivo comma;
  - 3.b) mediante apposito elenco predisposto ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento.
4. Per indagine di mercato si intende, a titolo esemplificativo, oltre a quanto già previsto dall'articolo 7, comma 2, del presente Regolamento, anche l'indagine svolta mediante la consultazione di Albi od Ordini professionali ovvero mediante l'attività di organismi specializzati nella ricerca del personale, i quali si impegnino ad effettuare forme di pubblicità almeno equivalenti alla pubblicazione sul sito internet di FCT SRL prevista dall'articolo 7, comma 7, del presente Regolamento.

5. La Lettera di invito può riportare, oltre agli elementi previsti dall'articolo 7, comma 4, del presente Regolamento, anche i seguenti elementi:
  - 5.a) nell'ambito dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, la necessaria previsione di criteri preposti alla verifica dell'esperienza e professionalità dell'operatore, il cui possesso è comprovato mediante l'allegazione di curriculum vitae e di ogni altro documento utile;
  - 5.b) in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la possibilità di prevedere la valutazione delle offerte unicamente in base a elementi e sub-elementi di natura qualitativa;
  - 5.c) in caso di utilizzo degli elementi e sub-elementi di cui al predetto punto, la possibilità di valutazione unicamente mediante un colloquio da tenersi avanti l'Amministratore Unico ovvero la Commissione giudicatrice prevista dall'articolo 12 del presente Regolamento.
6. La Lettera di invito è trasmessa mediante ogni mezzo di comunicazione idoneo ad attestare la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna, ivi compresi, a titolo non esaustivo, la trasmissione a mezzo telefax e la trasmissione telematica a mezzo di posta elettronica certificata.
7. Tra la data di trasmissione della Lettera di invito e il termine di presentazione delle offerte deve intercorrere un termine congruo, non inferiore a sette giorni solari.
8. E' pubblicato sul sito di FCT SRL l'avviso di avvenuta aggiudicazione della consulenza, con indicazione del nominativo del consulente individuato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, FCT trasmette all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una relazione contenente il numero ed i dati relativi a tali contratti, affidati nel corso dell'anno precedente.
10. Per le acquisizioni di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,, è consentito l'affidamento diretto.

#### **Art. 9 - Elenco degli operatori economici**

1. Per le acquisizioni dei servizi di cui al presente Regolamento, , FCT SRL si riserva la facoltà di predisporre, mediante la pubblicazione di avviso sul sito internet ovvero mediante l'invio di inviti, un elenco di operatori economici di cui avvalersi.
2. Le modalità di istituzione e tenuta dell'elenco saranno determinate con apposito atto dell'organo amministrativo.

#### **Art. 10 - Qualificazione degli operatori economici**

1. Ai fini della partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Regolamento, gli operatori economici devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 38 e 39 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. FCT si riserva la facoltà di richiedere, a seconda della natura e del valore dell'appalto, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 41, 42 e 43 del medesimo Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per gli operatori economici stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

### **Art. 11 - Criteri di aggiudicazione**

1. Le acquisizioni di beni e servizi previste dal presente Regolamento sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
  - 1.a) prezzo più basso: qualora la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella Lettera di invito;
  - 1.b) offerta economicamente più vantaggiosa: valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, a titolo esemplificativo, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 81, 82 e 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. L'organo Amministrativo provvede alle operazioni di individuazione della migliore offerta e dell'operatore economico affidatario, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del presente Regolamento.
4. FCT, nei casi in cui pervenga una sola offerta, si riserva la possibilità di affidare il servizio/ la fornitura, ove ritenga che tale offerta sia vantaggiosa.

### **Art. 12 - Commissione giudicatrice**

1. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La Commissione è nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione.
3. Per quanto concerne le cause di incompatibilità a rivestire l'incarico di commissario, si applica l'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Per quanto concerne le modalità di nomina, costituzione e funzionamento della Commissione, si applica l'articolo 84, commi 3 e 10, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. La seduta per l'apertura della documentazione amministrativa si svolge in forma pubblica. La seduta o le sedute per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. La seduta per l'apertura e lettura dell'offerta economica si svolge in forma pubblica ed, in tale sede, il soggetto che presiede la gara, dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

### **Art. 13 - Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento è l'Amministratore Unico.
2. Può essere nominato un diverso responsabile tra dipendenti della Città di Torino previa apposita autorizzazione, con titolo di studio e competenze adeguati in relazione all'oggetto della gara per cui è nominato. Il provvedimento di nomina è adottato ai sensi dell'articolo 10, commi 5, 7 e 9, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Al Responsabile del procedimento spettano i compiti previsti dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



#### **Art. 14 - Garanzie**

1. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo, pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è facoltà di FCT chiedere che l'offerta dell'operatore economico sia corredata di garanzia, pari al due per cento dell'importo stimato dell'acquisizione indicato nella Lettera di invito, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per le acquisizioni di cui al comma precedente, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto, è facoltà di FCT chiedere all'operatore economico affidatario di costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. E' inoltre facoltà di FCT richiedere all'aggiudicatario di stipulare, con le modalità che saranno indicate nella lettera di invito, una polizza assicurativa che tenga indenne FCT da tutti i rischi di esecuzione del contratto, da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi.

#### **Art. 15 - Contratto**

1. FCT SRL e l'affidatario individuato con procedura di cottimo fiduciario sottoscrivono un contratto mediante le modalità di cui all'articolo 11, comma 13, D. Lgs. 163/06. E' quindi riconosciuta validità di preventivo anche alle offerte pubblicamente disponibili (cataloghi cartacei, rete internet, ecc), conformi all'art. 1336 c.c.
2. Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile, possono essere effettuate con ogni mezzo, favorendo l'introduzione di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure e di accelerare le fasi di acquisto.
3. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell'operatore economico affidatario.

#### **Art. 16 – Direttore dell'esecuzione**

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 299 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, FCT verifica la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'art. 300 dello stesso D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

#### **Art. 17 – Verifica di conformità**

1. I beni forniti ed i servizi prestati potranno essere soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione.
2. Nel caso in cui FCT decida di procedere ai sensi del precedente punto 1, la verifica di conformità avverrà nel rispetto di cui all'art. 312 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 210.

#### **Art. 18 – Attestazione di regolare esecuzione**

1. Qualora FCT, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, può dar luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento, ove si tratti di soggetti diversi.
2. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore

dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

3. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore, ai sensi dell'articolo 324 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

#### **Art. 19 – Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la fornitura di beni e/o servizi di cui al presente Regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di invito. FCT, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutta o parte della fornitura, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte della stessa FCT dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso di grave inadempimento, FCT può altresì, previa raccomandata con avviso di ricevimento, procedere alla risoluzione del contratto, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 20 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Parte II - Titolo I ("*Contratti di rilevanza comunitaria*") del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto del principio della semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici, sancito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché alle disposizioni contenute nella Parte IV, Titoli I, II, III, IV e V del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

#### **Art. 21 – Entrata in vigore e pubblicazione**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Amministratore Unico di FCT e sarà successivamente pubblicato sul sito di FCT, nell'apposita sezione.

